



Associazione
per la salute mentale
della Romagna
ODV

Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi, 27/05/2022 alle ore 17.30 presso la sede di via Oriani 44, Ravenna, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione *Porte Aperte Associazione per la salute mentale - Odv* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N.117;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Runtis – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in data 28/04/2022, ha comunicato che lo Statuto dell'Associazione contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente, nello specifico chiede di modificare l'Art.6 e 8 dello Statuto.

Si da successivamente lettura dello Statuto dell'Associazione negli articoli modificati. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto Sociale.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Maura Clara Teli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato 8 GIU. 2022 al N. 1764
Serie 3 per Euro 655,00
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella
Paolina Rizzo

Il Presidente

Enzo Morgagni



Sede legale: via Oriani 44, 48121 Ravenna – Cod. Fisc. 92033900397

email: porteapertemoragna@gmail.com

Presidente: Enzo Morgagni cell. 339.3297627 – Vicepresidente Primarosa Melandri cell. 342.0012549

Sito web: www.porteaperteodv.wordpress.com



“PORTE APERTE”
Associazione per la Salute Mentale della Romagna
ODV

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata : “ PORTE APERTE ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE MENTALE DELLA ROMAGNA – ODV ” con sede in Ravenna presso la “Casa del Volontariato” sita in via Oriani n° 44.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.

L’attività dell’Associazione è articolata nelle Aree territoriali dei comuni di Ravenna, Lugo, Faenza, Savignano sul Rubicone, Cesena e Forlì.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

L’ Associazione non ha scopo di lucro, è un centro di vita associativa a carattere volontario la cui attività, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, si svolge avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, è espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo, si ispira ad una cultura democratica e apartitica, promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa della libertà, dei diritti umani e civili. In particolare, l’Associazione, consapevole che la malattia mentale è molto più complessa delle altre patologie mediche e che la terapia è basata fondamentalmente sul rapporto malato – operatori – famiglia – società, con spirito solidaristico si propone di :

- a) effettuare prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 , e successive modificazioni;
- b) promuovere ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) difendere i diritti delle persone portatrici di malattia, così come richiamato dalla risoluzione ONU contenente i “principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il miglioramento dell’assistenza psichiatrica” e fornire supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad essi una adeguata assistenza (famigliari, amici, etc.);
- g) promuovere una cultura della solidarietà come concreta promozione dei diritti e come cultura della responsabilità;
- h) sviluppare iniziative di solidarietà sia verso i soci che verso terzi;
- i) sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire fini di solidarietà;

- l) attuare tutte quelle forme d'aiuto alle persone più deboli o in situazioni di emarginazione sociale e per prevenire forme di disagio sociale;
- m) al fine di rendere più forte il ruolo di solidarietà del volontariato l'Associazione potrà attivare, in collaborazione con altre Associazioni, coordinamenti e/o cooperative sociali, iniziative e progetti comuni.

In particolare, l'associazione per perseguire i propri obiettivi intende:

1. diffondere una maggiore conoscenza della malattia mentale attraverso incontri e seminari, convinti che l'approccio culturale renderà più efficace la solidarietà;
2. richiamare gli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, degli Enti Locali e delle forze politiche perché siano applicate e rispettate: la legge di riforma psichiatrica 13.05.1978 n. 180, la legge 23.12.1978 n. 833 nonché il DPR 10.11.1999 "Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998/2000" e tutte quelle norme volte a favorire l'inserimento Sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, oltre a favorire il miglioramento di suddette Leggi alla luce delle esperienze applicative positive e negative fino ad oggi maturate;
3. prestare altresì la propria collaborazione ai predetti Enti per il conseguimento, nel comune interesse, dei migliori risultati;
4. stimolare nelle strutture e attività del Dipartimento di Salute Mentale il migliore utilizzo delle risorse disponibili (sia in personale che mezzi) e innovamenti migliorativi attinenti la cura e il reinserimento sociale dei pazienti;
5. sollecitare gli amministratori comunali, regionali e nazionali per l'ottenimento di eventuali maggiori risorse economiche e innovamenti migliorativi attinenti la psichiatria;
6. battersi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violassero la Legge denunciandole pubblicamente sia in sede politica che giudiziaria, ove ci siano gli estremi che lo giustificano;
7. studiare, dibattere, impostare tutte le iniziative idonee al recupero delle persone avvalendosi, per l'assolvimento di tale compito, della collaborazione di esperti in ogni campo.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1-quote e contributi degli associati;
- 2-eredità, donazioni e legati;
- 3-contributi dello Stato, della regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4-erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 5-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. : feste, sottoscrizioni anche a premi) ;
- 6-contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 7-entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 8-ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo

scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all' Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e gli obiettivi e che sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo compilando la scheda di adesione, è compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e hanno il dovere di partecipare alle assemblee sociali, in particolare a quelle attinenti

l'approvazione del bilancio, l'elezione delle cariche sociali e la discussione dei progetti annuali, onde garantire la massima democraticità della struttura.

Con riferimento all'art. 2 della legge n. 266/91 che prevede come opera di volontariato "quella prestata in modo spontaneo e gratuito", e pertanto un'azione della persona fisica, non possono svolgere attività di volontariato e far parte dell'Associazione: società persone giuridiche pubbliche o private – enti di fatto.

Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L' ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde :

- per decesso;

- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a :

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I soci sono obbligati a :

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Esecutivo;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione

e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni Associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee d'indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto in prima convocazione occorre il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a diciannove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto per un massimo di altri due mandati, se non consecutivi dal momento della nuova elezione dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori due mandati.

Art. 11 – L'ESECUTIVO

L'Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dai Coordinatori territoriali e da eventuali responsabili di gruppi di lavoro permanenti.

L'Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ed eventuali altre si renda necessario assumere con urgenza, di queste deve dare immediatamente comunicazione ai componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria< Con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.

